

[N. 625](#) - 2012 Reg.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **Numero 625**

### **Data: 21-09-2012**

**SETTORE : LAVORI PUBBLICI**

**SERVIZIO : FRONT OFFICE**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI UNITA' IMMOBILIARI DI  
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - VERIFICA REQUISITI  
NUOVO ACQUIRENTE E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI  
CESSIONE.**

**Istruttore: GIOVANNA BINI**

**Responsabile del Procedimento: LAURA CASTELNUOVO**

**Direttore: ANTONELLO LONGONI**

## **IL DIRETTORE DEL SETTORE**

Premesso che la Signora CAGLIANI ORIELLA è proprietaria di unità immobiliari site nel fabbricato di Via Bartesaghi n. 9, costruito dalla Cooperativa “Per Abitare” su terreno concesso in diritto di superficie e di un box pertinenziale all'alloggio costruito dalla Cooperativa “La Mimosa 2” su terreno concesso in diritto di superficie;

Dato atto che dette unità immobiliari sono soggette alle convenzioni stipulate tra il Comune di Lecco e la Cooperativa “Per Abitare” in data 16.9.1982 n. 4493/550 di rep. e la Cooperativa “La Mimosa 2” in data 14.12.1999 n. 4948/2362 di rep.;

Vista la nota del 5 settembre 2012 con la quale la Signora CAGLIANI ORIELLA ha chiesto di poter cedere le unità immobiliari di cui sopra e, contestualmente ha trasmesso la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti della Signora FRAQUELLI ELENA;

Atteso che la convenzione stipulata tra il Comune di Lecco e la Cooperativa “Per Abitare” prevede che: “.....gli alloggi assegnati non possono essere alienati nessun titolo, né su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di 10 anni dalla data di assegnazione. Il Comune potrà concedere deroghe a tali divieti in casi di documentata straordinaria necessità. Trascorsi i 10 anni e nei casi di deroga, la cessione degli alloggi potrà avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare. “;

Atteso altresì che la convenzione stipulata tra il Comune di Lecco e la Cooperativa “Mimosa 2” prevede che: “il box oggetto della presente convenzione, non potrà essere ceduto separatamente dall'unità immobiliare alla quale è legato da vincolo pertinenziale .....”

Considerato che nel caso in questione sono trascorsi i 10 anni previsti dalla convenzione tra il Comune di Lecco e la Cooperativa “Abitare”;

Vista la documentazione relativa alla Signora FRAQUELLI ELENA, dalla quale risulta il possesso dei requisiti previsti dalla convenzione e dalla normativa vigente in materia per assegnazione di alloggi di e.e.p.;

Viste le stime del prezzo di cessione, effettuate ai sensi delle convenzioni in argomento;

Visto il vigente Regolamento per l'attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i Dirigenti adottano atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Visto l'art. 107, commi 1 e 6, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, i quali stabiliscono rispettivamente che ai Dirigenti spettano “la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo” e che “i Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza Amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione”;

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti in indirizzo, adottati dall'Organo Politico;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 214 del 29.9.2010 con il quale è stata conferita all'arch. Antonello Longoni la direzione del Settore, con decorrenza 31.12.2010 e per tutta la durata del mandato del Sindaco;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 26.06.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 e relativi allegati;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 5.07.2012 con la quale è stato approvato il piano di gestione (PEG) per l'anno 2012;

Visti i vigenti Regolamenti Comunali;

Visto l'art. 38 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste le Leggi vigenti in materia;

### **DETERMINA**

Per tutte le motivazioni di cui alle premesse,

- 1) Di autorizzare la Signora CAGLIANI ORIELLA a cedere le unità immobiliari di sua proprietà site in Via Bartesaghi 9 e soggette alle convenzioni di cui alla premessa, alla Signora FRAQUELLI ELENA, in possesso dei requisiti previsti dalle convenzioni stesse;
- 2) Di approvare il prezzo di cessione, determinato ai sensi delle convenzioni di cui alla premessa, e pari ad €. 117.570,00;
- 3) Di prendere atto che, ai sensi dell'art. 4 della convenzione stipulata con la Cooperativa "La Mimosa 2", nell'atto di trasferimento dovrà essere inserita la seguente clausola: "il box oggetto della presente convenzione, non potrà essere ceduto separatamente dall'unità immobiliare alla quale è legato da vincolo pertinenziale ed indicato al precedente art. 1..."
- 4) Di dare atto che le parti dovranno attenersi al dettato del Regolamento Comunale che prevede: che le singole note di trascrizione dovranno essere trasmesse al Comune entro sei mesi dall'atto di trasferimento

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
Laura Castelnovo

IL DIRETTORE DI SETTORE  
arch. Antonello Longoni